



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO
28 NOV 2014
N. 0003847 Cat. V

P. CA
Scud.

CORTE DEI CONTI



0008286-26/11/2014-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di
Rivamonte Agordino (BL)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di
Rivamonte Agordino (BL)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2012 - Comune di Rivamonte Agordino (BL).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 12 novembre 2014 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2012, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 24 settembre 2014 prot. n. 7027, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 25 settembre 2014 prot. n. 3136 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7145 del 29 settembre 2014) e con nota del 5 novembre 2014 prot. n. 3517 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8015 del 7 novembre 2014). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al punto 1.1, sulla gestione di competenza, sul ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e sullo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 6.

In merito al primo profilo dalle risultanze istruttorie emerge dal punto 1,1 del questionario che la gestione di competenza, calcolata come differenza fra accertamenti ed impegni complessivi, e decurtata delle componenti di avanzo applicato, risulta negativa per €. -71.217,19.

Inoltre, con specifico riferimento alla gestione di parte corrente, si evidenzia un deficit (al netto della quota di avanzo applicato), pari a -12,13% sulle entrate correnti.

Sul punto La Sezione, alla luce di ciò, deve evidenziare che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che "... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie.

L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che: "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L. (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss.). Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

Al riguardo, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, scadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L..

Quanto alla seconda criticità, dalla nota istruttoria e sulla base dei dati forniti, si rileva che il comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria il cui importo, complessivamente corrisposto nell'esercizio in parola per giorni 180, pari ad € 124.742,05.

Al riguardo, nell'osservare che l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria risulta ricorrente e costante sin dal 2011 e permane anche nel 2013. Si osserva che la situazione su descritta evidenzia uno squilibrio in relazione ad una corretta programmazione dei flussi di cassa.

In relazione a quanto rilevato, si rammenta che, l'art. 222 del D.lgs. n. 267/2000 rubricato "Anticipazioni di tesoreria" come noto, prevede che: "1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli (374). 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210".

È da rilevare, al riguardo, che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del T.U.E.L., si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a tale formula di finanziamento da luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. È da notare, in contrario, che il comune in questione, oltre a ricorrere frequentemente all'istituto dell'anticipazione di cassa per far fronte a sofferenze di cassa, trasformandolo da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, quale prassi costante di finanziamento, mostra ormai i segnali di una situazione strutturalmente critica.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi suddetti derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti.

Come noto, l'art. 5 del D.lgs. n. 149/2011 prevede che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, attesa l'entità, per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione: non a caso infatti l'art. 6 del D.lgs. n. 149/2011 prevede che: "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Peraltro, come anche affermato nella risposta istruttoria e come ben noto alla Sezione, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria dipende dalla mancata riscossione dei crediti vantati da parte del comune nei confronti della propria partecipata Bim GSP spa.

Sul punto, nel richiamare quanto già ben chiaramente evidenziato nelle proprie deliberazioni n. 110/2013/PA e 459/2013/PRSP ai contenuti delle quali si rinvia, in questa sede giova rammentare quanto affermato nella propria deliberazione n. 903/2012/INPR i cui contenuti

sono più che mai attuali e nella quale si afferma l'esigenza "...di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente...", esigenza che "...non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito alle attività svolte dalla società. In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es., sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici...".

Si richiama quindi, l'attenzione sull'esigenza, sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, con il nuovo art. 147 quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3, comma 2 lettera d), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di "corporate governance". La medesima disposizione del decreto, peraltro, introduce nel TUEL l'articolo 147-quinquies che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell'ente locale, al comma 3, prevede che: "Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni". Si rammenta, inoltre, che l'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie", istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta, anche in base all'art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L. 174/2012".

I richiamati principi che costituiscono criteri guida per i comuni nei complessi rapporti allo stato intercorrenti tra enti locali ed organismi comunque partecipati impongono, soprattutto nel caso in specie, di improntare la politica di bilancio del comune di Rivamonte Agordino ad una attenta analisi circa la possibilità di poter riscuotere i crediti vantati con la società BIM GSP SPA.

Allo stato, infatti, una costruzione degli equilibri di bilancio che, non tenga conto oltre alle problematiche evidenziate al precedente punto 1, anche della difficoltà nella riscossione di detti crediti, espone l'ente a sicure crisi di liquidità. Fenomeno quest'ultimo, come sopra rilevato e come ben descritto dalla stesso comune, che ha imposto anche nell'esercizio finanziario cui ci si riferisce (ma anche a quello successivo) un uso ripetuto delle anticipazioni di tesoreria con oneri a carico dell'amministrazione ma che, soprattutto, potrebbe aver determinato una sorta di "gonfiamento del bilancio". Detto effetto, appare in grado di favorire ricadute negative sugli equilibri e di minare anche la capacità dell'ente di far fronte alle proprie obbligazioni future. Peraltro, nel caso del comune di Rivamonte Agordino sono quanto mai attuali le considerazioni formulate da questa Sezione nelle richiamate deliberazioni circa le modalità di mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità in bilancio. Fenomeno, quest'ultimo, che è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente che configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché, come si è detto, tale operazione può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione, che deve essere effettivo e reale. Tale atteggiamento prudenziale appare, peraltro, ora normativamente imposto dalle previsioni del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che all'articolo 6,

rubricato "Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici" al comma 17, dispone che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*.

Sul punto, ricorda la Sezione che in termini generali, il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l'esistenza di un'anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura.

Nel primo caso (disequilibrio temporaneo) è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell'utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV per garantire l'equilibrio.

Nel secondo caso (disequilibrio duraturo) la questione è più complicata poiché se lo squilibrio si ripete nel tempo è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).

L'ente, pertanto, è chiamato a garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva a garantire gli stessi equilibri di cassa: il bilancio di un ente locale è infatti l'evidenza contabile di posizioni giuridiche attive e passive non semplicemente sussistenti in diritto, ma concretamente realizzabili. L'attività di gestione dello stesso, legittimata ad essere svolta entro i limiti autorizzatori del bilancio medesimo, garantendo l'equilibrio permanente tra le entrate e le spese, tra fonti ed impieghi, impone l'adozione dei necessari interventi di riequilibrio, qualora durante la gestione si manifestino minori entrate o maggiori spese rispetto alle previsioni iniziali.

Tale assunto deriva dall'attenzione continua agli equilibri di cassa imposta, anche nel corso della gestione, dall'art. 193 del TUEL, qualora sia previsto un disavanzo di amministrazione (risultato che notoriamente comprende gli equilibri di cassa), nonché dai postulati e dai principi contabili (n. 1 par. 31, 32, 33, n. 3 par. 45, 46, 49, 101 e 118) che fanno riferimento alla necessità di effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e di eliminare non solo quelli prescritti e quelli inesigibili (perché insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito), ma anche quelli di dubbia o difficile esazione (per l'insolvibilità del debitore o perché controversi).

Per questi ultimi, in alternativa, vi è la possibilità di mantenerli nel conto del bilancio, fino alla prescrizione, solo se sia contestualmente vincolata una quota dell'avanzo di amministrazione a copertura della perdita eventuale, quale fondo svalutazione crediti.

Alla luce di quanto evidenziato emerge che il comune di Rivamonte Agordino deve valutare attentamente, anche in relazione alle note difficoltà che sembrano emergere dal complesso rapporto con la società BIN GSP Spa, se i crediti vantati da detta società ed iscritti in bilancio siano in grado, falsando il risultato di amministrazione, di alimentare una situazione di disequilibrio duraturo. In tal caso, come già ripetutamente evidenziato dalla Sezione nelle note deliberazioni citate in precedenza, sarebbe auspicabile una prudenziale loro valutazione al fine della costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente. Detto accorgimento consentirebbe di impedire all'ente di costruire i propri equilibri di bilancio contando sulla contabilizzazione di residui attivi di dubbia esigibilità (se non in relazione al *quantum* ma, invece, al *quando* della riscuotibilità) indipendentemente dall'attuazione dell'annunciato e avviato un piano di riequilibrio aziendale che potrà produrre positivi effetti sull'andamento economico della partecipata. Ciò, in quanto il principio della prudenza e di converso quello della veridicità, che devono trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio, esigono che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. In realtà non è solo l'attendibilità delle previsioni - per i motivi sopra indicati - ad essere compromessa, ma anche il computo dei valori rilevanti al fine del calcolo del Patto di stabilità. Infatti è di logica

intuizione che questi ultimi siano totalmente travisati ove vengano immessi elementi che non attengono alla corretta contabilizzazione di poste che la legge ritiene invece rilevanti a tal fine. Al riguardo la Sezione non può fare a meno di sottolineare come le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. Alla stregua di ciò quindi potrebbe ricorrere una evidente fattispecie elusiva, secondo le indicazioni contenute nella circolare MeF n. 5/2012, nei casi (...) di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del Testo unico degli enti locali.

Peraltro anche l'attuale art. 147 del TUEL, riscritto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, prevede esplicitamente l'obiettivo di "... c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario."

In relazione al terzo profilo la Sezione accerta lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 6 (volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento (nel caso in specie 42,05%) per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro), che impone all'ente una rivisitazione della propria politica del personale al fine di riallineare i valori ai parametri normativamente auspicati

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Giampiero Pizziconi

Giampiero Pizziconi





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 novembre 2014, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata Istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo



unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Rivamonte Agordino (BL) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 24 settembre 2014 prot. n. 7027, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 25 settembre 2014 prot. n. 3136 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7145 del 29 settembre 2014) e con nota del 5 novembre 2014 prot. n. 3517 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8015 del 7 novembre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 90/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in allegato alla



12

suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivamonte Agordino (BL).


Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2014.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Giampiero Pizziconi

Dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria il 25/11/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolise)